

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VELLA e PANIGAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1985

Regolamentazione dell'insegnamento della danza

ONOREVOLI SENATORI. — La formazione e lo sviluppo della persona comporta al di sotto dei 14 anni fasi assai delicate. In questo periodo della vita sono, infatti, poste le basi per la successiva esistenza che sarà normale se alla complessità della sensibilità e del corpo infantile gli adulti avranno dedicato interamente la loro attenzione nonchè le loro conoscenze.

Questo principio, frutto d'una evoluzione culturale accentuatasi nell'ultimo cinquantennio, è stato trasfuso nelle norme giuridiche che tutelano l'infanzia sotto un profilo generale e nei campi più specifici della salute nonchè dell'istruzione e della cultura. Il dettato dell'articolo 31 della Costituzione, cui tutte le leggi dello Stato devono uniformarsi, non lascia spazio ad interpretazioni riduttive: la Repubblica tutela l'infanzia e la gioventù promuovendone ogni azione che assicuri una loro reale protezione.

Anche il successivo articolo 32 della Carta Costituzionale è lapidario nella sua sempli-

cità e chiarezza. La Repubblica tutela la salute dei cittadini in ogni età e, senza eccezione alcuna, di ogni condizione sociale, cosicchè, perchè questa tutela sia effettiva, ad essa spetta, in relazione anche alle situazioni necessariamente mutanti, promuovere ogni opportuna azione.

Logica conseguenza degli articoli richiamati della Costituzione è la legislazione sociale e del lavoro che fissa negli anni 14 lo spartiacque fra la fanciullezza, durante la quale ogni abuso derivato da scarse conoscenze o da erronee teorie può essere fatale, e l'adolescenza. Prescrive, infatti, il primo comma dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1967, n. 977: « I fanciulli di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai fanciulli stessi un'adeguata formazione professionale ». Il processo psico-fisico non è ancora del tutto compiuto ma già esiste la

ragionevole certezza, confortata dalla scienza, di un equilibrio minimo che consente all'individuo di affrontare esperienze più dure, spesso traumatizzanti, e di esplicitare, in tutta la loro pienezza, la propria libertà espressiva nonchè la propria fantasia.

Il problema, per il quale è doverosa una soluzione legislativa coerente con la Costituzione repubblicana e integralmente rispettosa della stessa, è dunque come garantire ai fanciulli con meno di 14 anni il corretto apprendimento della danza. La risposta non può che essere trovata in una specifica norma giuridica che tenga conto di questa premessa: soltanto l'incontestabile preparazione tecnico-scientifica, che sempre esalta il proprio ruolo professionale e la manifestazione della propria arte, garantisce il rispetto della mente e del corpo in formazione del bambino. Non ci potrebbe essere proficuo apprendimento degli alunni nella scuola primaria senza un'adeguata preparazione psicopedagogica dei docenti nè, in ogni ordine e grado dell'istruzione, l'educazione fisica potrebbe essere efficace e sicura senza insegnanti con una solida preparazione professionale.

La considerazione è tanto più giustificata e pertinente per l'insegnamento coreutico rivolto ai minori di anni 14 quando solo si ponga mente alle sollecitazioni cui è chiamato il corpo dei fanciulli che, sotto l'indispensabile guida del maestro, affrontano lo studio della danza e progrediscono nella stessa. La posizione corporea, che anche nell'atleta dopo l'azione passa al riposo, nel ballerino è caratterizzata da un equilibrio sempre teso e « pensato », dovuto ai muscoli degli arti superiori e a quelli del dorso, in particolare il trapezio che porta indietro la testa. Inoltre — non volendosi addentrare, con questo, in una trattazione scientifica cui, peraltro, è dedicata una letteratura ormai ampia — nella danza classica la tollerabilità di una posizione risulta soddisfatta quando tutte le strutture corporee interessate risultino globalmente salvaguardate. Occorre, da parte del docente, una visione

del corpo dell'allievo che si fondi, all'un tempo, sull'unicità e sulla estrema complessità anatomica. Mancando la conoscenza dell'anatomia che solo può essere data da una preparazione specifica della cui esistenza la collettività ha il diritto-dovere d'accertarsi, i danni di natura psico-fisica sul fanciullo possono essere incalcolabili. Valga, per rimanere ad alcuni casi da manuale, il richiamo alle fratture da lavoro non immediatamente apprezzabili; alle microfratture; ai processi malformativi innescati da esercizi scorretti; all'avvicinamento delle faccette articolari vertebrali posteriori per un ricorso eccessivo e non sufficientemente meditato alla posizione che obbliga all'angolo sacrale.

La legge 4 gennaio 1951, n. 28, muoveva dalla preoccupazione di assicurare un congruo insegnamento basato su scienza ed esperienza didattica, tanto che all'articolo 3 specificava: « Nessuno può assumere il titolo di maestro di danza ed esercitare la relativa professione se non abbia conseguito nell'Accademia nazionale di danza o in un istituto ad essa pareggiato il diploma del corso di perfezionamento ». Ma la Corte costituzionale con la sua sentenza n. 240 del 1974 ha esteso al campo della danza il primo comma dell'articolo 33 della Costituzione, là dove sancisce che « L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento ». La riaffermazione solenne di una libertà fondamentale in una comunità democratica ha favorito il moltiplicarsi delle scuole di danza che hanno diffuso l'interesse e l'amore per l'arte coreutica ma che, inevitabilmente, hanno condotto ad una degradazione dell'insegnamento nonchè alla proliferazione di insegnanti la cui improvvisazione didattica prescinde da una rigorosa preparazione tecnica. Se da una parte è stato risolto il problema dell'abolizione di ogni vincolo alla estrinsecazione artistica, dall'altra è venuta meno, nell'ambito della danza, la difesa del fanciullo e della sua salute come prescritto dai già citati articoli 31 e 32 della Carta costituzionale.

L'intento è di dare pienezza d'attuazione al dettato costituzionale, avendo come rife-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rimento l'Accademia nazionale di danza, le scuole di danza dei principali enti lirici nonché le norme con fini di tutela della collettività che regolano le professioni ammesse. Anche il limite dei 27 anni, al di sotto del quale non è consentito il conseguimento della licenza di insegnamento, tiene conto del regolamento dell'Accademia nazionale di danza che prevede un'età minima di 26 anni per sostenere da privatista l'esame volto ad ottenere l'attestato del corso d'avviamento

coreutico. Una diversa norma avrebbe introdotto un trattamento dispari, motivo di danno certo e ingiusto proprio a chi, dopo studi severi, ha deciso di conseguire un ben più consistente diploma accademico. E nocimento certo e ingiusto sarebbe derivato a chi, già avanti nell'esperienza e nella preparazione pratica, non avesse potuto regolarizzare con tempestività la sua posizione, facoltà che viceversa viene accordata dalla norma transitoria finale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli allievi delle scuole private in cui si insegna danza con la tecnica classica accademica e danza moderna, che non abbiano ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, devono essere sottoposti a visita medica specialistica che ne attesti l'integrità fisica.

Le scuole private hanno l'obbligo di richiedere all'atto dell'iscrizione e di conservare i seguenti documenti, rilasciandone apposita ricevuta:

certificato di nascita in carta semplice;

certificato di sana e robusta costituzione, da rinnovare annualmente, e certificato di visita specialistica di un medico ortopedico corredata da un elettrocardiogramma, da rinnovare ogni due anni.

La mancata documentazione medica è punita con una pena pecuniaria, a carico di chi ha la rappresentanza giuridica della scuola, di lire 300.000 per ogni singolo allievo.

Art. 2.

L'insegnamento della tecnica classica accademica e della danza moderna, sotto qualsiasi forma impartita, limitatamente ad allievi che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, è riservato a chi sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia nazionale di danza, di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236;

diploma di avviamento rilasciato dall'Accademia nazionale di danza, di cui all'articolo 6, quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 297;

diploma riconosciuto per equipollenza, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15;

abilitazione all'insegnamento rilasciata per chiara fama, di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 297;

abilitazione e idoneità all'insegnamento rilasciate in base agli articoli 4 e 5 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, e agli articoli 2 e 3 della legge 18 marzo 1958, n. 297.

Art. 3.

Tutti coloro che non siano in possesso di uno dei titoli indicati nel precedente articolo, ma che abbiano compiuto il ventisettesimo anno di età e siano in possesso del titolo della scuola dell'obbligo, possono ottenere la licenza d'insegnamento, limitatamente alle scuole private, previo esame di idoneità.

Le sessioni di esami si terranno dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno nelle sedi delle scuole di ballo dei tre enti lirici: Scala di Milano, Opera di Roma e San Carlo di Napoli.

Art. 4.

La licenza, a cui possono accedere anche i cittadini stranieri che intendano espletare la loro attività in Italia, è per titoli ed esami.

I titoli devono documentare una sufficiente attività artistica e didattica.

L'esame è così articolato:

una prova pratica atta a dimostrare la preparazione didattico-metodologica del candidato relativa all'insegnamento della danza con tecnica classica accademica secondo i programmi vigenti nei primi sei anni del corso normale dell'Accademia nazionale di danza;

un colloquio da cui emerga una conoscenza specifica della danza nei suoi aspetti anatomici, teorici, musicali e storici.

Il candidato, che non abbia superato la prova pratica, non è ammesso al colloquio.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, nominata per decreto entro il 31 maggio di ogni anno dal Ministro della pubblica istruzione, è composta da sette membri:

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

il direttore dell'Accademia nazionale di danza (o un suo delegato indicato nominativamente nel decreto);

i direttori delle scuole di ballo presso gli enti lirici di Milano, Roma e Napoli (o loro delegati indicati nominativamente nel decreto);

un medico specialista in ortopedia e traumatologia designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici.

Art. 6.

Presso la direzione generale per l'istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione è istituito un « Elenco nazionale professionale degli insegnanti di danza », nel quale vengono iscritti d'ufficio tutti i possessori dei titoli di cui all'articolo 2 e quanti hanno superato l'esame di cui agli articoli 3 e 4.

Ogni sede di scuola deve avere presente un responsabile didattico abilitato all'insegnamento.

Art. 7.

Chiunque, pur non essendo iscritto nell'elenco nazionale professionale di cui al precedente articolo, insegni danza con la tecnica classica accademica e danza moderna a fanciulli di età inferiore ai quattordici anni è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 8.

Per l'insegnamento della danza ad allievi che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età non si richiede l'iscrizione al-

l'elenco nazionale professionale di cui all'articolo 6, nè il possesso di titoli specifici.

Art. 9.

(Norme transitorie)

Tutti coloro che siano in possesso delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 3 della presente legge e che possano dimostrare, con sicura documentazione, di avere svolto almeno otto anni di insegnamento della danza classica accademica, hanno tempo due anni, dall'entrata in vigore della presente legge, per regolarizzare la loro posizione secondo le norme di cui all'articolo 3, ultimo comma, e all'articolo 4.